

Cl: 8.21
Fasc:N.55.1/2024

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI, NELLO STABILIMENTO
SITO NEL COMUNE DI PEVERAGNO.
PROPONENTE: BELVEDERE S.R.L., P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 3 12084 MONDOVÌ.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29.11.2024 con prot. di ric. n. 89617, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della Società BELVEDERE S.r.l., con sede legale in Piazza Martiri della Libertà n. 3 a Mondovì;
- con nota provinciale prot. n. 90821 del 04.12.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 04 dicembre 2024 al 02 gennaio 2025;
- con nota prot. n. 90819 del 04.12.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.z.b) della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"*.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - **l'ASLCN1** con nota prot. ric. n. 98578 del 24.12.2024, per quanto di competenza, ha comunicato che il progetto non è da assoggettare a VIA;

- in data 04 febbraio 2025 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, dall'istruttoria tecnica svolta, ha evidenziato la necessità di richiedere integrazioni, formalizzate al proponente con nota prot. n. 13463 del 12.02.2025, sulla base dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Opere Pubbliche e Viabilità - Servizio Sezioni Cuneo e Saluzzo, di cui alla nota prot. ric. n. 10663 del 03.02.2025;
 - In data 26 marzo 2025 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito, e sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, evidenzia quanto segue:
1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
 2. dal punto di vista tecnico, la ditta richiede l'autorizzazione per le attività di:
 - Messa in riserva
 - Recupero di rifiuti inerti per la produzione di MPS per l'edilizia.
 - Richiede inoltre l'autorizzazione al recupero per:
 - Punto 7.1: rifiuti costituiti da laterizi intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170508] [170904] sottoposti alle attività R13-R5 e [170802] sottoposto solamente a R13;
 - Punto 7.31- bis: terre e rocce di scavo [170504];
 - Punto 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302].I rifiuti di cui al punto 7.1 provengono prevalentemente da attività di demolizione effettuare dalla stessa ditta BELVEDERE S.r.l., ma possono provenire anche da ditte esterne in quantità minori.
 3. dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La zona adibita messa in riserva e al recupero dei rifiuti occupa l'intero piazzale, che ha un'estensione di circa 10.000 m² ed è delimitato da una recinzione lungo il perimetro.

Il sito può essere distinto nelle seguenti aree funzionali:

- a. Area accettazione.
- b. Area messa in riserva rifiuti.
- c. Area recupero rifiuti.
- d. Area stoccaggio rifiuti.
- e. Area stoccaggio end of waste.

In riferimento ai punti 7.1 e 7.31-bis il materiale è ottenuto per essere classificato come aggregato e recuperato nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 127/2024.

In riferimento ai rifiuti di cui al punto 7.6 il materiale, ottenuto dal recupero per essere classificato come granulato di conglomerato bituminoso, dovrà rispettare quanto previsto dal DM 28.03.2018 n. 69.

La ditta ha presentato una planimetria con indicati i settori di stoccaggio dei rifiuti suddivisi per punto e delle aree per il deposito dell'end of waste prodotto.

Per il punto 7.1 del D.M. 05.02.98 e s.m.i. potranno essere gestiti solamente i rifiuti aventi i codici EER previsti nel D.M., con l'esclusione dalla fase di recupero [RS] del rifiuto costituito da materiali da costruzione a base di gesso, classificato con codice EER 170802, in quanto tale tipologia di rifiuto non è presente nell'Allegato 1 - Tab. 1 del D.M. 127/2024

Per quanto riguarda i rifiuti contenenti i gessi dovranno esser depositati in modo separati dagli altri rifiuti su platea impermeabilizzata in quanto possono rilasciare solfati nelle acque.

Il punto 7.31-bis prevede in uscita, come materie prime secondarie, prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate, oppure l'utilizzo diretto dei rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, oppure per recuperi ambientali, previo inoltre alla Provincia della documentazione di cui al modello "G1", in quanto non è consentito il recupero come aggregato riciclato di cui al D.M. 127/2024.

b) Aspetti progettuali: Acque

Considerato che la Ditta è soggetta alle disposizioni del Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. ed alla redazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica illustrativa fornita dalla Ditta, si riportano le seguenti considerazioni in merito:

- Dovranno essere forniti chiarimenti in merito al fatto che nella relazione "Analisi degli impatti" a pag. 8, si prevede una " *...linea di raccolta che convoglierà le acque in una vasca di trattamento in continuo, con successivo deflusso verso lo scarico allacciato alla fognatura comunale ...*", mentre al capoverso successivo si dichiara che " *...i liquami ... saranno convogliati nel fosso irriguo ...*".
A tal proposito, si ricorda che, nell'ambito dello scarico in pubblica fognatura, è necessario ottenere l'esplicito assenso del gestore competente della rete, tenendo conto di quanto previsto al capo II delle "Precisazioni in merito al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R...".
- Considerato quanto riportato all'interno della relazione tecnica relativamente alla natura del terreno, si suggerisce la messa in opera di una pavimentazione di idoneo spessore e caratteristiche meccaniche adeguate, completata dalla posa di una copertura a granulometria fine tale da garantire idonea impermeabilità e favorire lo scorrimento delle acque di dilavamento verso la sezione chiarificatrice. In aggiunta, tenuto conto di quanto sopra e vista la tipologia di rifiuti stoccati e le dimensioni del sito, sarebbe opportuno installare una ulteriore vasca di sedimentazione, opportunamente dimensionata, tale da consentire una laminazione dei reflui influenti con relativa efficacia del trattamento di chiarificazione, il tutto a maggior tutela del corpo recettore.
Qualora dovesse variare la tipologia di rifiuti trattati, dovrà essere rivalutata l'idoneità della pavimentazione applicata.
- In base a quanto riportato nell'allegato 5 del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i., vista la possibile presenza di rifiuti che potrebbero dar luogo a formazione di polveri (ad es. terre e rocce), si ritiene opportuno prevedere lo stoccaggio in cumulo degli stessi in aree confinate.
- La ditta dovrà integrare la planimetria con l'esatta ubicazione della vasca di trattamento, nonché redigere un piano di manutenzione riportante le modalità e le relative tempistiche di pulizia, al fine di garantire comunque una capacità residua della stessa tale da sopperire ad eventuali emergenze derivate da precipitazioni di elevata intensità, oggi giorno maggiormente frequenti.
- Qualora il sito dovesse essere dotato di impianto di rifornimento carburanti ad uso privato, si ricorda quanto prescritto dall'art. 27, Capo 13 della Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000 n. 48-29266, dal quale emerge che l'area di realizzazione dovrà essere dotata di sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica, quali: impermeabilizzazione, raccolta acque meteoriche, sistemi di contenimento per versamenti eventuali.
- Al fine di gestire eventuali eventi incidentali/accidentali, nell'ambito dei lavori di allestimento delle opere di intercettazione, veicolazione e trattamento delle acque di dilavamento delle superfici scolanti, a monte dell'ultimo punto accessibile, dovrà essere valutata l'installazione di una saracinesca ad azionamento manuale per una rapida intercettazione dei reflui immessi nel corpo recettore.
In proposito dovrà essere chiarita la posizione del dispositivo con apposita indicazione planimetrica. L'elaborato grafico dovrà essere rappresentato con una scala idonea non inferiore a 1:500.
In base alla procedura di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali, potrebbe essere necessario adeguare e mantenere aggiornato un piano di emergenza che definisca i tempi ed i modi di intervento e individuare le possibili situazioni di emergenza ambientale connesse con le attività allo scopo di prevenire e mitigare gli impatti conseguenti ad incidenti. Il tutto potrebbe essere integrato con una planimetria di emergenza su cui poter

individuare facilmente i kit di primo intervento (materiale assorbente ecc.). Quale misura di mitigazione dei possibili impatti esterni, nel caso di rilasci accidentali, dovrà essere implementata una procedura di allertamento del gestore del corpo recettore e che preveda comunque l'immediata comunicazione.

- In aggiunta al sistema di decantazione proposto, dovrà essere prevista una successiva disoleazione delle sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti qualora vengano gestiti rifiuti contenenti sostanze oleose o materiali che possano rilasciare tale inquinante. Questa soluzione, sicuramente più cautelativa, consentirebbe di trattare anche eventuali reflui derivanti dalle criticità indicate nel punto precedente.
- Come ulteriore misura di mitigazione ambientale, al fine di limitare la produzione di polveri e prevenire l'imbrattamento delle strade di accesso, si suggerisce di installare un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi (cfr. Documento SNPA, Del. n. 89/16-CF "*Criteria e indirizzi tecnici condivisi per il recupero di rifiuti inerti - Linea guida su modalità operative per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione*").

Si evidenzia che il sito in esame ricade all'interno di una zona di vulnerabilità ai Nitrati di origine agricola ai sensi del Regolamento regionale 9/R/2002 e si rimanda all'art.16 delle Norme di Piano del PTA (aggiornamento 2021) per ulteriori approfondimenti.

In ultimo si segnala che il sito in esame è ubicato in prossimità di una zona classificata come "Area con pericolosità idraulica media", di conseguenza, potrebbe rendersi necessario effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni specifiche in merito, nonché adottare specifici accorgimenti.

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli enti competenti.

c) Aspetti progettuali: acustica

Dall'analisi della documentazione prodotta dal tecnico competente in acustica si può determinare la compatibilità, delle attività della ditta Belvedere s.r.l., con la vigente Normativa in Acustica Ambientale del Comune di Peveragno (CN) in quanto è emerso che i livelli sonori prodotti dalle attività di trasporto mediante autocarri, movimentazione rifiuti con pala gommata, frantumazione e vagliatura degli stessi sono generati nel solo periodo diurno.

Per ogni sorgente sonora, relativa a ciascuna delle 4 fasi sopracitate, è stata determinata la pressione sonora a 1 metro.

Dalle misure condotte il 2 aprile 2024, il tecnico, evidenzia il rispetto dei limiti di emissione presso 4 punti al perimetro dell'area di intervento.

Presso il ricettore R1, più vicino alle sorgenti sonore in esame, è stato riscontrato il rispetto dei limiti di immissione e del limite di immissione e differenziale di immissione diurno.

Considerato che:

- a) gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successivo iter autorizzativo per la messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi.
- b) Nel successivo iter autorizzativo, potrà essere presentata la planimetria con l'esatta ubicazione della vasca di trattamento, nonché redigere un piano di manutenzione riportante le modalità e le relative tempistiche di pulizia, al fine di garantire comunque una capacità residua della stessa tale da sopperire ad eventuali emergenze derivate da precipitazioni di elevata intensità.
- c) Nella medesima occasione potranno essere recepite le indicazioni fornite dal Settore provinciale Opere Pubbliche e Viabilità - Servizio Sezioni Cuneo e Saluzzo in merito alla sicurezza stradale.
- d) L'intervento è compatibile con la vigente Normativa in Acustica Ambientale del Comune

di Peveragno.

In data 26 marzo 2025, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con le note prot. ric. n. 11900 del 06.02.2025 e prot. ric. n. 28757 del 26.03.2025, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. ric. n. 10506 del 03.02.2025, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Opere Pubbliche e Viabilità - Servizio Sezioni Cuneo e Saluzzo formalizzato con le note prot. ric. n. 10663 del 03.02.2025 e prot. ric. n. 32142 del 04.04.2025 **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. *Aspetti progettuali: gestione Rifiuti*; b. *Aspetti progettuali: acque e c. Aspetti progettuali: acustica*";

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. ric. n. 98578 del 24.12.2024 dell'ASLCN1, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 29.11.2024 con prot. di ric. n. 89617, da parte del legale rappresentante della Società BELVEDERE S.r.l., con sede legale in Piazza Martiri della Libertà n. 3 a Mondovì, per le motivazioni precedentemente citate;

2. di stabilire che, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare in allegato all'Istanza di A.U.A. ex D.Lgs. 152/06 per la realizzazione e la messa in esercizio dell'intervento, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati:

- a) Richiamando le prime indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 8991 del 21/01/2025, per l'applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, si fa presente che le ditte che intendono iscriversi nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata per il punto 7.1, potranno gestire solamente i rifiuti aventi i codici EER previsti nel D.M. 05/02/1998, con l'esclusione dalla fase di recupero [R5] del rifiuto costituito da materiali da costruzione a base di gesso, classificato con codice EER 170802, in quanto tale tipologia di rifiuto non è presente nell'Allegato 1 - Tab. 1 del D.M. 127/2024. Dall'esame della documentazione trasmessa, si rileva che la ditta intende produrre aggregato riciclato con ulteriori rifiuti elencati nella Tab. 1 sopra citata, in particolare con il codice EER 17 05 08: *"pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07"* e codice EER 17 05 04: *"terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03"*. Se è intenzione della ditta utilizzare tali tipologie di rifiuti per la produzione di aggregato riciclato dovrà chiedere apposita autorizzazione in via ordinaria (ex art. 208), oppure un'Autorizzazione Integrata Ambientale (ex art. 5, c. 1, lettera o-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- b) I rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali da costruzione a base di gesso, classificati con codice EER 17 08 02, per le motivazioni già esposte al punto precedente, non potranno essere depositati insieme agli altri rifiuti di cui al punto 7.1 destinati alle successive fasi di recupero [R5]. La ditta per questa tipologia di rifiuto prevede l'effettuazione della sola messa in riserva [R13], che dovrà essere effettuata in un'area all'uopo predisposta ed individuata sulla planimetria dell'impianto;
- c) Nella scheda descrittiva dei rifiuti n. 2 è riportato che dalle operazioni di recupero eseguite sui rifiuti speciali non pericolosi individuati al Punto 7.31-bis del Sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998, costituiti da "terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03", classificati con codice EER 17 05 04, si otterrà aggregato riciclato di cui al D.M. n. 127/2024. Il punto 7.31-bis prevede in uscita, come materie prime secondarie, prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate, oppure l'utilizzo diretto dei rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, oppure di recuperi ambientali, previo inoltre alla Provincia della documentazione di cui al modello "G1", non consentendo il recupero indicato nella scheda in questione. Dovranno, quindi, essere forniti chiarimenti in proposito.
- d) Dovranno essere meglio definite le attività di recupero che la ditta intende svolgere sui rifiuti speciali non pericolosi individuati al Punto 7.6 del Sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998, costituiti da "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01", classificati con codice EER 17 03 02, in quanto se tutte le fasi di gestione del rifiuto in questione sono finalizzate alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso (End of Waste) in base a quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2018, n° 69, non deve essere trasmessa la documentazione di cui al modello "G1"; quest'ultima deve essere fornita solamente nel caso di utilizzo diretto dei rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.
- e) Dovrà essere redatta, per la sede operativa in questione, una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate, come previsto all'art. 6, con i contenuti indicati nell'Allegato 1, lettera b), del Regolamento;
- f) Dovranno essere definite le altezze massime dei cumuli dei rifiuti. A tal proposito si fa presente che la Circolare ministeriale recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*, n. 1121 del 21/01/2019, stabilisce che, *"... qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, ai fini della sicurezza, è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 metri. Le autorità competenti potranno comunque autorizzare altezze superiori, entro i limiti previsti dalle eventuali specifiche norme di riferimento, purché ciò sia compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto"*. Pertanto, se l'altezza dei

cumuli dei rifiuti è superiore a 3 m dovrà essere richiesta una deroga, allegando opportuna documentazione che attesti la stabilità e la sicurezza dei cumuli;

- g) La domanda di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne, redatto ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., dovrà essere trasmessa in modo disgiunto dalla domanda di autorizzazione unica ambientale, al S.U.A.P. competente (rientrando tra i procedimenti gestiti ai sensi del D.P.R. 07/09/2010, n. 160), che, in base al parere espresso dal gestore del sistema idrico integrato (fognatura comunale), approverà il piano in questione.
- h) Sarebbe opportuno installare una ulteriore vasca di sedimentazione, opportunamente dimensionata, tale da consentire una laminazione dei reflui influenti con relativa efficacia del trattamento di chiarificazione, il tutto a maggior tutela del corpo recettore.
- i) La planimetria dovrà essere integrata con l'esatta ubicazione della vasca di trattamento.
- j) Dovrà essere redatto un piano di manutenzione riportante le modalità e relative tempistiche di pulizia della suddetta vasca di trattamento.
- k) Qualora il sito dovesse essere dotato di impianto di rifornimento carburanti uso privato, si ricorda quanto prescritto dall'art. 27, Capo 13 della Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000 n. 48-29266, dal quale emerge che l'area di realizzazione dovrà essere dotata di sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica, quali: impermeabilizzazione, raccolta acque meteoriche, sistemi di contenimento per versamenti eventuali.
- l) Ai fini della sicurezza stradale, anche tramite opere di adeguamento, l'attuale intersezione sulla SP 42 dovrà rispettare le seguenti normative:
- L'ingresso garantisca le direttive dettate dal D.M. 19 aprile 2006 e s.m.i. Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali;
 - I bordonali siano del tipo trapezoidale zigrinati e realizzati in modo da sopportare eventuali sormonti anche dei veicoli pesanti;
 - L'intersezione garantisca la segnaletica verticale ed orizzontale secondo i dettami del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada) e del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione);
 - Venga garantito il corretto convogliamento, raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma, giustificando e verificando le ipotesi progettuali (tubazioni e apparato di smaltimento) sotto il profilo idraulico;
 - Non siano posizionati pozzetti e relativi chiusini sulla carreggiata stradale, se necessario vengano impiegate griglie con bocca di lupo in ghisa sferoidale, di idonea larghezza utile ed altezza della gola non inferiore a 10 cm, disponendole lungo la cordolatura e idonee a passaggio di carichi pesanti;
 - Sia presente idonea illuminazione dell'intersezione sulla base delle normative di riferimento.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORI:
Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale